



Comune di Verdabbio

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO PER LA CUSTODIA
DI CANI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VERDABBIO**



Indice

REGOLAMENTO	3
<i>Art. 1</i>	3
<i>Art. 2</i>	3
<i>Art. 3</i>	3
<i>Art. 4</i>	3
<i>Art. 5</i>	3
<i>Art. 6</i>	3
<i>Art. 7</i>	3
<i>Art. 8</i>	3
<i>Art. 9</i>	4
<i>Art. 10</i>	4
<i>Art. 11</i>	4

Regolamento

Art. 1

E' vietato il libero vagare di cani nelle piazze, strade, sentieri, giardini e in tutti i luoghi aperti al pubblico all'interno ed all'esterno del paese senza che siano tenuti costantemente al guinzaglio da un accompagnatore.

Eccezioni: cani da caccia (durante la caccia) e cani adibiti alla custodia del bestiame (in presenza di greggi).

Art. 2

I cani devono essere sempre muniti di collare con la targhetta di controllo ufficiale.
Nei luoghi aperti al pubblico i cani di indole aggressiva devono portare la museruola.

Art. 3

È assolutamente proibito lasciare incustodito il cane in presenza di bambini, donne, persone anziane o più in generale di persone indifese.

Art. 4

Sulle strade pubbliche, piazze e giardini all'interno della zona edificabile il proprietario deve provvedere alla pulizia degli escrementi del proprio cane.

Art. 5

Il Municipio può ordinare l'allontanamento o la soppressione di cani che disturbano la quiete pubblica, particolarmente di notte e nei giorni festivi o che mettono in pericolo illecitamente l'incolumità delle persone.

Art. 6

I proprietari dei cani devono immediatamente segnalare ai responsabili comunali o alla Polizia la fuga o la scomparsa dello stesso.

Art. 7

In casi particolarmente gravi e in assenza di misure alternative, il Municipio potrà ordinare la confisca dell'animale che sarà poi affidato a terzi o alla Società protezione animali.

La riconsegna al detentore o proprietario avverrà contro pagamento delle spese di cattura o mantenimento

Art. 8

Il Municipio, dopo diffida, può infliggere al detentore o proprietario dell'animale che non si attiene agli obblighi del presente regolamento una multa da 50.- fino a 200.- franchi.

In casi di recidiva la multa potrà andare fino ad un massimo di 500.- franchi.

Art. 9

Dal rispetto a queste norme sono responsabili sia il proprietario sia il detentore, sia l'accompagnatore dall'animale.

Esse sono applicabili ai cani di qualsiasi razza.

Art. 10

Contravvenzioni al presente regolamento sono punibili dal Municipio con la multa (art. 8)

Art. 11

Il Comune fissa le tasse sui cani come segue:

- Per il primo cane di un'economia domestica a Fr. 20.-
- Per ogni cane in più della stessa economia domestica Fr. 50.-

L'obbligo di pagamento della tassa si riferisce ai cani che hanno compiuto i sei mesi d'età.

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte del Popolo

Approvato dall'Assemblea Comunale con decisione del 14.12.2000

Per il municipio

Il Sindaco

Il Segretario

A. Spadini

G. Pizzetti



Verdabbio, 15.12.2000